



# **COMUNE DI RESCALDINA**

Provincia di Milano

AREA N. 5 GOVERNO DEL TERRITORIO

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

Art. 81 Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 e smi  
Deliberazione Giunta Regionale n° 8/7977 del 06.08.2008  
Deliberazione Giunta Regionale n° 8/8139 del 01.10.2008

**APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 27/11/2009  
MODIFICATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 66. DEL 29/10/2010**

## INDICE

ARTICOLO 1	FINALITA'	pag. 2
ARTICOLO 2	ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 2
ARTICOLO 3	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	pag. 2
ARTICOLO 4	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 3
ARTICOLO 5	DURATA DELLA COMMISSIONE	pag. 4
ARTICOLO 6	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 4
ARTICOLO 7	ATTIVITA' DI SEGRETERIA	pag. 5
ARTICOLO 8	ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE	pag. 5
ARTICOLO 9	ESPRESSIONE DEL PARERE AMBITO DI VALUTAZIONE	pag. 6
ARTICOLO 10	INDENNITA' E RIMBORSI	pag. 7
ARTICOLO 11	ACCESSO ATTI	pag. 7
ARTICOLO 12	ENTRATA IN VIGORE	pag. 7

## **ARTICOLO 1 FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Rescaldina ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e delle Deliberazioni Giunta Regionale n. 8/7977 del 6 agosto 2008 e n. 8/8139 del 1 ottobre 2008

## **ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente competenza tecnico-scientifica per la tutela e la valorizzazione paesaggistico-ambientale con funzioni tecnico-consultive che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, su tutto il territorio comunale.

## **ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori relative alle funzioni amministrative in merito :
  - al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi
  - ad esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e smi
  - ad esprimere pareri relativi alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
  - alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. VII/11045 dell'8 novembre 2002.
2. *La Commissione per il Paesaggio esprime altresì pareri obbligatori per:*
  - *progetti di recupero ai fini abitativi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici (art. 64, comma 8 e 9 L.R. n. 12/2005 e smi)*
  - *progetti in applicazione della L.R. 16.07.2009 n. 13*
  - *opere pubbliche e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico*
  - *interventi proposti da Pianificazione Attuativa, Programmi Integrati di Intervento*
  - *progetti in variante ai sensi dell'art. 5 del DPR 20.10.1998 n. 447 e smi*

- *varianti urbanistiche*
  - *Piano del Governo del Territorio*
3. Il Sindaco, l'Assessore delegato e i tecnici dell'Area n. 5 Governo del Territorio hanno, comunque, la facoltà di sottoporre alla Commissione per il Paesaggio quesiti su altri problemi riguardanti l'assetto paesaggistico del territorio comunale finalizzato alla tutela e valorizzazione dello stesso.

#### **ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da n. 5 soggetti compreso il Presidente, esterni all'Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale
2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Area Governo del Territorio o altro dipendente Responsabile da questi delegato.
3. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere:
  - a) soggetti che per legge , in rappresentanza di altri Enti o amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche in sede di controllo
  - b) contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale
  - c) soggetti con ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere o di Amministratore di Aziende , Società o Componenti di Consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni
4. Devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri , del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
6. I Componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
7. Tutti i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente Locale al quale si presenta la candidatura.
8. *La Commissione è composta dalle seguenti figure professionali : architetto, agronomo, geologo e tutte le figure appartenenti ad organismi professionali che soddisfano i requisiti*

*richiesti dall'Allegato 1 della DGR. 8/7977 del 06/08/2008 e posseggano le competenze professionali previste dal comma 6 e7 del presente articolo.*

9. *I componenti saranno nominati dalla Giunta Comunale previa comparazione dei curricula presentati direttamente dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso.*
10. Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Comunale tra i componenti della Commissione stessa.
11. In sede di prima Convocazione la Commissione nomina il Vicepresidente che in caso di mancanza del Presidente ne espleta le medesime funzioni.

## **ARTICOLO 5 DURATA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora :
  - a) non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione
  - b) successivamente alla loro nomina sopravvenga una causa di incompatibilitàI membri devono essere dichiarati decaduti con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 4. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione stessa.

## **ARTICOLO 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, almeno tre giorni prima della seduta, detto termine può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque non può essere inferiore a 24 ore.
2. La convocazione è inviata a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica, l'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
3. Rientra nei diritti di ciascun Commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
4. Ciascun Commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante

5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto di voto; tra questi vi deve essere necessariamente il Presidente o il Vicepresidente.
6. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione dei loro elaborati o di specifiche precisazioni in merito ai progetti in esame. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere della Commissione.
7. La Commissione ha altresì la facoltà di richiedere anche la partecipazione di tecnici esperti esterni ed estranei alla progettazione in esame, in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

## **ARTICOLO 7 ATTIVITA' DI SEGRETERIA**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'Area n. 5 Governo del Territorio del Comune.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, l'espressione dei pareri con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o Vicepresidente, dai Componenti e dal Segretario della Commissione.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
6. La segreteria dovrà apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione

## **ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e ne dà comunicazione al Presidente della Commissione per il Paesaggio in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge.

## **ARTICOLO 9 ESPRESSIONE DEL PARERE AMBITO DI VALUTAZIONE**

1. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti elettivi presenti.
2. I componenti della Commissione prendono parte alla discussione e alla votazione salvo nei casi previsti dall'art. 4 comma 3 del Regolamento. L'assenza di un membro dovrà risultare dal verbale della riunione.
3. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio a seguito di richiesta integrazioni documentali , non oltre i trenta giorni successivi.
4. La Commissione per il Paesaggio nell'esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico-ambientale , dovrà prestare particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientale vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dell'area di intervento e dell'ambito in cui si inserisce, finalizzato ad una idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale
5. I pareri della Commissione per il Paesaggio devono essere adeguatamente motivati.
6. La Commissione per il Paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite ha la facoltà di :
  - a) chiedere integrazioni documentali
  - b) eseguire sopralluoghi per verificare la regolare situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.
  - c) attivare canali di consultazione e confronto con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali o altri competenti organi specifici per i casi da valutare
7. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione per il Paesaggio fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica quali : Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) , Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), Piano Insediamento Forestale (P.I.F.), Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Parco del Bosco del Rugareto" (P.L.I.S.) , Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS (P.P.I.) , etc.
8. La Commissione per il Paesaggio potrà approvare con proprio atto interno delle direttive di chiarimento o di indirizzo in materia paesistico-ambientale.  
La deliberazione della Commissione , avallata dalla Giunta Comunale, sottoscritta dal Responsabile dell'Area n. 5 Governo del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica , sarà pubblicizzata al fine di far recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca.

## **ARTICOLO 10 INDENNITA' E RIMBORSI**

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione per il Paesaggio non è prevista alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute.  
La Giunta Comunale con la deliberazione di nomina della Commissione stabilirà l'entità e le modalità del rimborso spese

#### **ARTICOLO 11 ACCESSO ATTI**

1. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti comunali.

#### **ARTICOLO 12 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento che consta di n. 12 articoli entrerà in vigore dopo dieci giorni di pubblicazione della relativa Delibera di Consiglio Comunale di "Istituzione Commissione per il Paesaggio ed approvazione relativo Regolamento.